

1. Clausole/Condizioni Generali.

Le presenti clausole rappresentano le Condizioni Generali che disciplinano, anche per quanto attiene ad eventuali profili di responsabilità, tutti i contratti conclusi con la Clerici Logistics s.r.l. (qui di seguito, anche "Clerici").

2. Accettazione delle presenti Condizioni Generali e disciplina del contratto di spedizione.

Le presenti condizioni generali, relative a qualunque mandato avente ad oggetto la conclusione di contratti di trasporto e/o deposito, oltretutto, se del caso, ulteriori prestazioni a detti contratti accessorie, deve considerarsi integralmente accettato.

Le presenti Condizioni Generali, pertanto (a) sono da considerarsi come integralmente conosciute da ciascun mandante e (b) disciplinano il relativo contratto di spedizione, sia nel caso in cui il mandante agisca per suo conto, sia nel caso in cui agisca per conto di altri soggetti.

3. Obbligo di conoscenza delle presenti Condizioni Generali.

E' comunque obbligo di ciascun mandante, al momento del conferimento alla Clerici di qualunque mandato di spedizione, di prendere integrale visione delle presenti Condizioni Generali, destinate a disciplinare il mandato di spedizione medesimo, anche per quanto attiene ad eventuali profili di responsabilità della Clerici.

4. Conferimento del mandato.

A seguito (a) del conferimento alla Clerici del mandato di cui sopra - conferimento che presuppone la integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali -, e (b) dell'accettazione di tale conferimento da parte della stessa Clerici, quest'ultima, provvede a stipulare - sempre che ciò sia possibile - a proprio nome e per conto del mandante, il/i contratto/i di trasporto e/o di deposito secondo i termini comunicati alla Clerici medesima, fatto salvo quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale ed internazionale, e fatti altresì salvi i diversi termini e le diverse condizioni applicate dai vettori, dalle compagnie assicuratrici, dai broker, dai terminal, dalle autorità portuali, da altri spedizionieri, anche doganali, e dagli altri soggetti terzi di cui la Clerici si serva ai fini dell'espletamento del mandato ad essa conferito.

5. Espletamento dei servizi accessori.

La Clerici non provvede all'espletamento di alcun servizio accessorio se non di quello/i espressamente richiesto/i per iscritto, secondo i termini comunicati, fatto salvo quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale ed internazionale, e fatti altresì salvi i diversi termini e le diverse condizioni applicate dai vettori, dalle compagnie assicuratrici, dai broker, dai terminal, dalle autorità portuali, dagli altri spedizionieri, anche doganali, e dagli ulteriori soggetti terzi di cui la Clerici si serva ai fini dell'espletamento del mandato ad essa conferito.

6. Diligenza.

La Clerici si obbliga ad eseguire ciascun mandato ad essa conferito con la diligenza del buon padre di famiglia, e, agendo essa soltanto come spedizioniere, è responsabile solo ed esclusivamente per l'eventuale cattiva scelta del vettore incaricato del trasporto e/o di altro soggetto.

La Clerici, pertanto, non è in alcun modo responsabile in merito all'operato dei vettori, oltre che dell'operato dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, dei broker, degli assicuratori, delle banche, e degli altri soggetti terzi di cui siano richieste le prestazioni ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al contratto di spedizione.

7. Revoca.

Il mandato di cui al presente documento può essere revocato soltanto sino a che la Clerici non abbia concluso, a proprio nome e per conto del mandante, il contratto richiesto. In tal caso, il mandante dovrà rimborsare alla Clerici tutte le spese, nessuna esclusa, dalla stessa eventualmente già sostenute sino a quel momento.

8. Termini di consegna.

La Clerici non garantisce il rispetto dei termini di consegna e non può quindi essere considerata in alcun modo responsabile nei ritardi nel prelievo, nel trasporto e/o nella consegna di qualsivoglia spedizione, indipendentemente dalla causa di tali ritardi e/o da richieste per particolari termini di resa, anche se risultanti dai documenti di spedizione.

9. Ammanchi e/o danni e/o ritardi.

In ogni caso, la Clerici, in qualità di spedizioniere e/o di mandatario, non è responsabile per l'esecuzione del trasporto, ma soltanto dell'esecuzione del mandato ad essa conferito, e non assume altresì alcun obbligo e/o responsabilità per ammanchi e/o danni alla merce oggetto del trasporto e/o del deposito, e/o per ritardi nella consegna della merce stessa, e non risponde altresì dell'operato di vettori, depositari, terminal, assicuratori, spedizionieri, broker, banche e di altri soggetti terzi, la cui attività la Clerici abbia richiesto nell'esecuzione del mandato di cui sopra.

10. Conferma delle istruzioni per iscritto.

La Clerici non assume alcuna responsabilità per l'esatta interpretazione delle istruzioni, trasmesse verbalmente o telefonicamente, che non siano confermate per iscritto, oltre che per l'osservanza di disposizioni o comunicazioni date ad autisti di mezzi inviati dal mandante o a dipendenti della Clerici o ad autisti o a dipendenti di soggetti terzi.

11. Invio tempestivo dei documenti.

La Clerici deve ricevere, con il dovuto anticipo, tutti i documenti, nessuno escluso, previsti dalla vigente normativa nazionale ed internazionale come necessari e/o obbligatori ai fini dell'esecuzione del trasporto richiesto e, più in generale, del mandato conferito.

12. Invio di istruzioni e/o documenti errati.

La Clerici viene tenuta indenne e garantita dal mandante rispetto a qualunque responsabilità e/o pretesa, anche di terzi, derivante dall'invio di istruzioni e/o documenti errati, incompleti, insufficienti, forniti tardivamente, eccetera.

13. Copertura assicurativa/certificazione.

La Clerici non è obbligata ad accertare se i vettori o gli altri soggetti di cui agli articoli precedenti delle presenti Condizioni Generali siano dotati di adeguate coperture assicurative e/o di adeguata certificazione.

14. Quotazioni dello Spedizioniere.

Le quotazioni della Clerici e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono unicamente a prestazioni specificate, e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro.

Qualora non sia stato diversamente pattuito, dette quotazioni e pattuizioni si intendono vincolanti soltanto per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.

15. Variazioni delle quotazioni e dei costi dei trasporti.

La Clerici non è in alcun modo responsabile per variazioni delle quotazioni e/o per variazioni dei costi dei trasporti, quale che ne sia la causa.

16. Costi minimi di trasporto a garanzia della sicurezza negli autotrasporti.

La Clerici, in particolare, non è in alcun modo responsabile per variazioni delle quotazioni e/o per variazioni dei costi dei trasporti terrestri, anche se successive all'invio delle quotazioni medesime e/o all'effettuazione dei trasporti, derivanti, direttamente o indirettamente, dall'applicazione della normativa vigente relativa ai Costi minimi di trasporto a garanzia della sicurezza negli autotrasporti.

17. Violazione della normativa in tema di costi minimi di trasporto a garanzia della sicurezza negli autotrasporti.

La Clerici non è in alcun modo responsabile per l'eventuale violazione, da parte di vettori terrestri e/o di altri soggetti, della normativa vigente in tema di costi minimi di trasporto a garanzia della sicurezza negli autotrasporti.

18. Spedizione doganale.

Con il conferimento alla Clerici del mandato di svolgere e curare, direttamente e/o attraverso soggetti terzi, operazioni doganali, il mandante garantisce che la documentazione a corredo della merce è autentica, completa e priva di irregolarità, e che la merce corrisponde a quanto indicato in tale documentazione, è conforme alla vigente normativa, è di libera importazione/esportazione ed è provvista di regolare marcatura.

In caso di violazione di quanto sopra indicato, la Clerici viene manlevata e tenuta indenne da parte del mandante in relazione a qualunque reclamo, danno, spesa, sanzione ed altro.

19. Manleva.

Con il conferimento alla Clerici di un mandato il mandante stesso si obbliga a manlevare e tenere indenne la stessa Clerici in relazione a qualsivoglia danno, reclamo o spesa che possa derivare dalla carente od errata documentazione di trasporto, dalle caratteristiche della merce destinata al trasporto, dalla mancata veridicità e/o dall'erroneità delle indicazioni relative alla merce, al peso, alla qualità, alla quantità, alle dimensioni e ad ogni altra caratteristica della stessa, nonché all'imballaggio ed all'etichettatura della merce medesima.

20. Dati sensibili.

Con il conferimento alla Clerici del mandato, il mandante autorizza la stessa Clerici a gestire tutti i dati relativi alla spedizione, ivi compresi i "dati sensibili", al fine di adempiere agli obblighi relativi al mandato stesso.

21. Spese.

Tutte le spese derivanti da - o connesse con - l'esecuzione del mandato conferito alla Clerici, nessuna esclusa - derivino esse da richieste di enti pubblici o di soggetti privati - sono a esclusivo carico del mandante e devono essere da quest'ultimo tempestivamente somministrate alla stessa Clerici, che non ha alcun obbligo di anticipare somme per conto del mandante.

22. Termini di pagamento.

Il pagamento delle fatture emesse dalla Clerici per i servizi resi viene effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura, mentre gli importi indicati nelle quotazioni comunicate dalla Clerici sono da considerarsi IVA esclusa, qualora dovuta.

23. Diritti doganali.

Il pagamento dei diritti doganali (IVA e dazio) deve essere effettuato dal mandante tassativamente (anche data l'entità degli importi che si vengono a formare) con valuta fissa a favore della Clerici corrispondente a non meno di 3 (tre) giorni lavorativi prima della rispettiva scadenza.

Al riguardo, è cura della Clerici inviare fattura con allegata copia della bolla della nave via fax o mail, all'attenzione della persona responsabile del pagamento.

Successivamente al pagamento, viene inviato al mandante l'originale della bolla rilasciata dalla Dogana.

24. Ritardato pagamento.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui agli articoli precedenti, la Clerici applica agli importi scaduti il tasso di interesse risultante dal D.lgs. n. 231/2002 e da eventuali successive modificazioni e/o integrazioni dello stesso.

25. Anticipazioni e crediti.

Qualora, per effetto delle pattuizioni esistenti, la Clerici provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il mandante è tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, oltre che degli interessi per eventuali ritardi e delle eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.

Il mandante è tenuto a tenere integralmente indenne la Clerici da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contributi di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste alla stessa Clerici. Nel caso in cui le somme ed i corrispettivi dovuti alla Clerici siano posti a carico del destinatario o di terzi, il mandante è tenuto all'immediato pagamento delle stesse qualora, per qualunque ragione, la Clerici non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento da parte del destinatario o di terzi delle somme ad essa dovute.

Salvo diversa e specifica pattuizione, nessuna somma dovuta alla Clerici potrà essere compensata con altre somme reclamate, a qualunque titolo, dal mandante, dal mittente o dal destinatario.

26. Assicurazione della merce.

La Clerici non è tenuta ad assicurare la merce se non dopo aver ricevuto un ordine scritto ed espresso dal mandante.

La Clerici, in qualità di spedizioniere, svolge soltanto un ruolo di mandatario nella stipulazione del contratto di assicurazione, alle condizioni delle polizze e delle clausole speciali delle compagnie di assicurazioni scelte dalla stessa Clerici e senza alcuna responsabilità di quest'ultima, anche laddove la Clerici non abbia comunicato al mandante il nome dell'assicuratore.

In mancanza di un'esatta precisazione da parte del mandante dei rischi da assicurare, sono coperti soltanto i rischi ordinari, mentre la semplice indicazione del valore della merce non costituisce incarico di assicurazione.

Laddove l'assicurazione sia coperta dal mittente o dal destinatario, è obbligo del mandante ottenere che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della Clerici. La Clerici non ha alcun obbligo di agire al fine di conseguire l'indennizzo assicurativo e/o il risarcimento assicurativo, di interrompere i termini di prescrizione, di salvaguardare i termini di decadenza, di curare lo svolgimento di attività peritali, salvo espresso incarico da parte del mandante in tal senso alla Clerici medesima, a fronte di un corrispettivo da pattuirsi *ad hoc*.

27. Diritto di ritenzione.

La Clerici è titolare, nei confronti del mandante, di privilegio e di un diritto di ritenzione sulle merci e/o su altri valori nel proprio possesso per crediti derivanti dalle prestazioni dalla stessa effettuate a proprio nome e per conto del mandante medesimo nell'esecuzione del mandato di cui sopra.

28. Cause di forza maggiore.

La Clerici non è in alcun modo responsabile per il mancato o incompleto adempimento delle obbligazioni di cui al mandato ad essa conferito, oltre che per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste da norme interne o di diritto uniforme, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo meramente esemplificativo, calamità naturali, conflitti interni od internazionali, avarie, incidenti, embarghi, sommosse, rivolte civili, atti di pirateria, scioperi, serrate, difetti, caratteristiche e vizi, anche intrinseci delle merci, azioni, omissioni ed inadempimenti commessi dal mittente e/o dal destinatario e/o dal depositario delle merci, dalla Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Autorità doganali e postali, e da altre Autorità competenti, e/o da altri soggetti terzi, che vantino diritti sulle merci stesse.

29. Modifiche.

Ogni modifica alle presenti clausole può essere effettuata esclusivamente per iscritto, e deve essere espressamente accettata dalla Clerici.

30. Tolleranza.

L'eventuale tolleranza, da parte della Clerici, verso comportamenti del mandante difformi da - e/o in violazione di - quanto quivi previsto non costituisce in alcun modo rinuncia da parte della stessa Clerici ad alcuna obbligazione quivi disposta e/o ad alcuna azione a tutela dei propri diritti.

31. Foro competente.

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente mandato è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

32. Fedespediti.it

Per quanto non sia espressamente disposto nelle presenti Condizioni Generali, la Clerici opera in ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni generali del contratto di spedizione visibile sul sito www.fedespediti.it, con l'esclusione di tutto quanto risulti in contrasto con le presenti Condizioni Generali.